



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Prima Convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI ASCO HOLDING S.P.A.

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di luglio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data , Prot. n. , si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario comunale, risultano:

DAL ZILIO MAURO	P	SARTORI STEFANIA	P
DAL BIANCO ALBERTO	P	ARRIGONI FRANCO	P
FEDALTO FABRIZIO	P	MANTINI ELIO	A
CROSATO RENZO	P	FRANCHETTO GIANLUCA	P
DURIGON IVANO	P	BRUNELLO DINO	P
BRUNELLO ENNIO	P	BERTELLI DANTE	P
FAVARO LUCIANO	P		

Totali presenti 12 Totali assenti 1

Il Sig. DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di SINDACO e Presidente dell'Adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

DAL BIANCO ALBERTO
SARTORI STEFANIA
FRANCHETTO GIANLUCA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune CESCONE GIAMPIETRO che constata legale il numero degli intervenuti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCONE GIAMPIETRO

N°registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n°267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE
F.to _____

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI ASCO HOLDING S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue:

- il Comune di Quinto di Treviso partecipa direttamente al capitale della società ASCO HOLDING S.p.A. con una quota del 1,010422%;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (cd. Legge Madia), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- in relazione alle novità introdotte dal suddetto provvedimento normativo è essenziale segnalare, in primis, le più significative per i Comuni:
 - definizioni necessarie ai fini dell'applicazione del decreto;
 - partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
 - espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
 - nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
 - estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
 - specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
 - esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall'applicazione del decreto;
 - obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;
 - gestione transitoria del personale delle partecipate;
 - revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione, con trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

Visto, in particolare, l'art. 26, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, il quale dispone che le società a controllo pubblico già costituite adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha proposto alcune modifiche al vigente statuto, finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance, che riguardano:

- la proroga della durata della società al 31.12.2050 (art. 3),
- la previsione di esplicitare il domicilio dei soci per le comunicazioni sociali (art. 4);
- la riformulazione dell'art. 5 (Oggetto sociale) in modo da ricomprendere nell'oggetto sociale di Asco Holding esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società holding (ovvero l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni) con riferimento a partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Si precisa altresì che nell'ambito di tale attività, la Società

potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti;

- la previsione che la Società sia a prevalente partecipazione pubblica, ovvero che gli enti pubblici territoriali soci mantengano una partecipazione complessiva nel capitale sociale avente diritto di voto non inferiore al 50% più un'azione e che fermo restando la partecipazione rispettivamente detenuta, nessun socio possa esercitare diritti di voto in misura superiore al 10% del capitale sociale (art. 9);
- la previsione della possibilità per la Società di corrispondere il valore di liquidazione mediante attribuzione ai soci recedenti – che abbiano manifestato il consenso - di partecipazioni detenute da Asco Holding in società controllate. Tale attribuzione avverrà pro-quota, assegnando a ciascun socio recedente un numero di azioni della controllata determinato applicando la percentuale del capitale della Società detenuta da ciascun socio al numero massimo di azioni della controllata attribuibili, tale per cui la partecipazione di Asco Holding nella società controllata non scenda al di sotto del 50% del capitale più un'azione avente diritto di voto (art. 10);
- l'introduzione di alcuni limiti alla circolazione delle azioni consistenti in un divieto di trasferimento (lock-up) di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di adozione del nuovo statuto, e alla scadenza del lock-up, una procedura di prelazione in favore dei soci e, in assenza di esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, l'espressione di un gradimento sul potenziale terzo acquirente da parte dell'organo amministrativo (artt. 11, 12, 13 e 14);
- la necessità di un'autorizzazione dell'Assemblea – da deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale avente diritto di voto, anche in seconda convocazione – con riferimento alle delibere dell'organo amministrativo aventi ad oggetto le seguenti materie: (a) acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali; (b) trasferimenti di azioni o altre partecipazioni sociali detenute in società controllate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile; e (c) linee guida e indirizzi generali per il Consiglio di Amministrazione (art. 20);
- la precisazione che i compensi dei componenti l'organo amministrativo sono determinati dall'Assemblea ai sensi di legge e che ciascun socio ha il diritto di presentare (o concorrere a presentare con altri soci) candidature alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 21);
- la precisazione che il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente e Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea (art. 22);
- la precisazione che le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se nominato e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano (art. 23);
- la previsione che il Consiglio di Amministrazione sia tenuto a relazionare tempestivamente l'Assemblea di quanto discusso e deliberato ad ogni adunanza dell'assemblea delle società controllate (art. 24);
- la precisazione che la revisione legale dei conti della Società sia esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro (art. 27);

Preso atto che nel corso di una riunione tenutasi in data 08.06.2018 presso la sede legale dell'impresa sono stati illustrati i motivi alla base della decisione della proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica allo Statuto e sono stati forniti alcuni chiarimenti che di seguito si riassumono:

- a) la proposta di modifica ha come scopo principale quello di “preservare il valore” derivante dal controllo, perché lo Statuto, nella sua formulazione attuale, essendo le azioni liberamente circolabili, ha una governance potenzialmente instabile che non consente di garantire

stabilmente e con una gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici, tenendo conto della polverizzazione dell'azionariato della società, il controllo della holding;

- b) il medesimo risultato non si può ottenere attraverso patti parasociali o simili perché tali patti hanno natura temporanea (3 anni) e sono comunque risolvibili in caso di offerta pubblica di acquisto;
- c) a seguito delle modifiche statutarie per espressa previsione normativa, art. 2437, comma 2, lettera a) e b) del c.c., tutti i soci, che non intendono approvare le modifiche proposte hanno il diritto di recesso dal momento che le modifiche statutarie comprendono, tra l'altro, la proroga del termine di durata della società e l'introduzione di limiti alla circolazione delle azioni;
- d) in ogni caso, sembra che il mantenimento delle holding sia consentito ai Comuni soci ai sensi dell'art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 175/2016, in quanto nella riforma delle società pubbliche o a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società – soggette a controllo analogo congiunto - che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»;

Vista la nota ricevuta il 04.07.2018 prot. n. 10700 con la quale l'ASCO HOLDING SPA ha trasmesso la bozza dello Statuto con le revisioni apportate allo stesso (evidenziate con colore blu e rosso) ai fini dell'adeguamento alle norme contenute nel D.lgs.175/2016, testo che si allega alla presente proposta al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (allegato SUB B);

Preso atto che le modifiche statutarie sono state proposte dal Consiglio di Amministrazione principalmente allo scopo di:

- valorizzare il ruolo della holding quale strumento di governance per i comuni soci, in particolare attraverso la riformulazione dell'oggetto sociale e la previsione di una prevalente partecipazione pubblica (> 50%) e di limiti alla circolazione delle partecipazioni per garantire la coesione e la stabilità della compagine sociale;
- incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo inerenti le società partecipate;

Ribadito che, al fine di rispettare la normativa di settore (legge Madia), il C.d.A di Asco Holding dovrà avviare tutte le azioni volte a mantenere le proprie partecipazioni in società che svolgano attività conformi a quanto previsto dal D.lgs. 175/2016 e atte a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b);

Ritenuta la partecipazione in Asco Holding S.p.a. fondamentale per questo Ente, in quanto consente di sviluppare, in condivisione con altri enti locali, azioni di natura socio-politica in settori inerenti interessi diffusi nonché di godere della distribuzione dei dividendi, che costituiscono una risorsa finanziaria per il Comune;

Ritenuto dunque di approvare il nuovo testo dello Statuto di Asco Holding S.p.a. contenente le modifiche sopra descritte (allegato SUB C);

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Con votazione, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

- Presenti: n. 12
- Favorevoli: n. 9
- Contrari: n. 2 (Cons. Brunello Dino e Bertelli Dante)
- Astenuti: n. 1 (Cons. Franchetto Gianluca)
- Votanti n. 11

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, la bozza del nuovo Testo dello Statuto dell'ASCO HOLDING SPA, partecipata di questo Comune, contenente le opportune modifiche ed integrazioni, documento che si allega (allegato SUB C) alla presente proposta al fine di costituirne parte integrante e sostanziale ;
2. di precisare che, al fine di rispettare la normativa di settore (legge Madia), il C.d.A di Asco Holding dovrà avviare tutte le azioni volte a mantenere le proprie partecipazioni in società che svolgano attività conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e atte a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b);
3. di dare atto che il testo del nuovo Statuto dell'ASCO HOLDING S.p.A. dovrà essere successivamente approvato dall'Assemblea della Società;
4. di delegare il Sindaco o un suo delegato, ad esporre ogni considerazione utile e coerente rispetto alla presente deliberazione in senso all'Assemblea dei Soci di Asco Holding Spa e di porre in essere gli atti conseguenti al presente atto deliberativo;
5. di rinviare ogni altra determinazione da parte di questo comune al provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Indi, stante l'urgenza imposta dalle scadenze fissate per l'intervento in Assemblea e per concludere il procedimento in esame, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

- Presenti: n. 12
- Favorevoli: n. 9
- Contrari: n. 2 (Cons. Brunello Dino e Bertelli Dante)
- Astenuti: n. 1 (Cons. Franchetto Gianluca)
- Votanti n. 11

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Il **Responsabile del Settore interessato**, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole

Data 12-07-2018

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato, il sottoscritto **Responsabile del Settore Finanziario**, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole

precisando che, al fine di rispettare la normativa di settore (legge Madia), il C.d.A di Asco Holding dovrà avviare tutte le azioni volte a mantenere le proprie partecipazioni in società che svolgano attività conformi a quanto previsto dal D.lgs. 175/2016 e atte a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), ossia assenza di dipendenti.

Data 12-07-2018

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCONE GIAMPIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data _____

Li, _____

Il Vice Segretario
Dr.ssa Patrizia Piovani

Punto n. 5 all'ordine del giorno:

“APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI ASCO HOLDING S.P.A.”

SINDACO: Allora riprendiamo e passiamo la parola per l'introduzione dell'argomento all'Assessore di reparto, l'Assessore Luciano Favaro.

ASS. FAVARO LUCIANO: Grazie signor Sindaco. Allora, il Comune di Quinto di Treviso partecipa direttamente al capitale della società Asco Holding S.p.A. con una quota dell'1,010422%. Il D.Lgs. 19 luglio 2016, n. 175, Legge Madia, integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 numero 100, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il decreto ha introdotto una serie di provvedimenti normativi per la gestione delle società partecipate stabilendo, tra l'altro, che le società a controllo pubblico, già costituite, devono adeguare i loro Statuti alle nuove disposizioni. Nel merito, il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha proposto alcune modifiche da apportare allo Statuto vigente finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance.

Tutte le variazioni proposte sono contenute in uno schema di Statuto allegato che si andrà ad approvare. È importante ribadire che per il Comune di Quinto di Treviso è prioritario che le modifiche statutarie apportate consentano di valorizzare il ruolo della Holding quale strumento di governance per i Comuni soci, in particolare attraverso la riformulazione dell'oggetto sociale e della previsione di una prevalente partecipazione pubblica maggiore del 50% ed i limiti alla circolazione delle partecipazioni per garantire la coesione e la stabilità della compagine sociale, e vi sarà un maggiore coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo inerenti le società partecipate.

Per fare questo Asco Holding S.p.A. dovrà avviare tutte le azioni volte a mantenere le proprie partecipazioni in società che svolgano attività conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016.

In conclusione, è ritenuta fondamentale la partecipazione dell'Ente in Asco Holding anche perché consente di sviluppare in condivisione con altri Enti Locali azioni di natura socio-politica in settori inerenti interessi diffusi nonché anche di godere della distribuzione dei dividendi che costituiscono risorsa finanziaria per il Comune.

SINDACO: Grazie Assessore.

Chiedo scusa, ma oggi ho avuto una giornataccia e penso che l'introduzione dell'Assessore sia più che buona, quindi se avete dei chiarimenti, delle domande magari cerchiamo, anche con l'ausilio del dottor Cescon di darvi delle risposte, e della ragioniera Bovo, che è qui presente. Quindi io aprirei la discussione.

Prego, Franchetto Gianluca.

CONS. FRANCHETTO GIANLUCA: Abbiamo ricevuto oggi pomeriggio alle 17.30 e trenta, una PEC che è arrivata al Comune di Quinto alle 16:35, forse lei, Sindaco, non lo sa..

SINDACO: Sicuramente possiamo dire che se è arrivata alle 16:35 in Comune, le è arrivata subito dopo, siamo stati velocissimi a girargliela.

CONS. FRANCHETTO GIANLUCA: No no, mi è arrivata alle 17.. Va bene, non sto..

SINDACO: 25 minuti sono accettabili.

CONS. FRANCHETTO GIANLUCA: È arrivata questa PEC con, appunto, la copia di una azione legale che ha intrapreso un gruppo di Comuni – 9 – e allegata una diffida di non intraprendere nessuna azione da parte di Asco Holding per quanto riguarda l'Assemblea del 20 – 23 luglio.

Quindi, intanto volevo capire questa Amministrazione come si muoverà stasera, perché andiamo ad approvare lo stesso un documento che non sarà presentato comunque il 20 o il 23. Volevo un chiarimento.

SINDACO: Allora, se oggi alle 16.40 arriva una diffida da parte di qualcuno non è che possa bloccare tutto. Noi andiamo ad approvare una modifica statutaria, perché? Perché per noi deve esserci una rappresentanza pubblica nella società. Perché una società possa funzionare e come fino ad oggi ha funzionato in maniera buona deve esserci una rappresentanza pubblica.

Abbiamo visto, le società che sono state "mangiate", lasciatemi il termine, dal privato a volte non danno più il servizio al cittadino che danno oggi, e magari qualche esempio ce l'abbiamo in giro per il territorio.

Oggi noi andiamo ad approvarla con un bel punto preciso, cioè abbiamo ribadito e anche sul parere della Ragioniera è ben chiaro che deve essere rispettata la normativa, quella della Madia; e quindi noi diciamo: sì, la accettiamo solo e esclusivamente che vengano risolti tutti i nodi della Madia. Questo è quello che noi andiamo a fare, quindi niente di più di questo.

Voleva aggiungere qualcosa, Segretario? O Ragioniera? Prego, dottor Cescon.

SEGRETARIO COMUNALE: Allora, la diffida, che è arrivata in Comune per conoscenza, è stata presentata da un gruppo di Comuni, che sono scritti lì in elenco, perché chiedono al Tribunale delle imprese, attraverso il Giudice competente, che ha sede a Venezia, la sospensione della Assemblea in programma per il 20 in prima convocazione e per il 23 luglio in seconda convocazione.

Adesso non so i tempi tecnici del Tribunale delle imprese quali siano, se arriva in tempo a chiedere la sospensione, oppure ritenga di non intervenire. Quindi è un atto nuovo che è giunto e per quello è stato mandato ai Capigruppo Consiliari perché in elenco, appunto, c'erano anche i Capigruppo. Quindi, è un atto ulteriore che si aggiunge ad altri atti che precedentemente erano arrivati, ad altri ricorsi che erano stati a suo tempo fatti da parte anche del socio privato.

SINDACO: Grazie dottore Cescon. Prego Franchetto.

CONS. FRANCHETTO GIANLUCA: Volevamo, appunto, fare il nostro intervento, però prima volevamo chiarire questa cosa qua, che ci sembra, appunto, chiarita.

Già lei, signor Sindaco, ha introdotto l'argomento come un argomento ostico e per il quale bisogna essere informati e bisogna che...

Intervento fuori microfono

CONS. FRANCHETTO GIANLUCA: Prego? Ci servono tre lauree! Bene, io non ne ho neanche una, però ho fatto di tutto per informarmi e documentarmi. Ripeto, la questione è senz'altro complessa e articolata a partire da ciò che sta a monte con l'entrata in vigore della riforma, della Legge Madia, che impone un processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, in cui anche Asco Holding è tenuta, quindi, a conformarsi.

Esistono, da quello che abbiamo potuto rilevare, più fronti aperti sulla vicenda, esiste una cronistoria di complicazioni e denunce che sta andando avanti, abbiamo visto anche stasera. Il tentativo di effettuare la fusione tra Holding e Ascopiave, poi Holding e Asco TLC, successivamente bloccata con ricorso al TAR, vinto da parte dei privati, Plavisgas; Plavisgas che sta per essere liquidata dalla Holding mettendo sul piatto la bellezza di 47 milioni di euro, 26 milioni investiti inizialmente dalla Plavisgas, 21 milioni realizzati in due anni, quindi non sono bruscolini, sono 47 milioni, parte del patrimonio pubblico.

Contemporaneamente parte l'azione legale che hanno intrapreso alcuni Comuni soci di Holding nei confronti del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione per il quale, appunto, si dice che abbia commesso gravi mancanze, una gestione opaca del rispetto della Riforma Madia e dei tentativi di fusione che abbiamo citato prima. Qua si complica un po' tutto, se il tutto nasce per regolarizzare la posizione della Holding rispetto alla normativa Madia, la faccenda si complica, appunto, a causa di questi ricorsi e questioni economiche. Questo non certo per colpa della riforma, anzi, la riforma nasce dall'esigenza di eliminare certi carrozzoni poco o per nulla virtuosi, costosi e pesanti per la collettività, non che Asco sia uno di questi e ne siamo convinti. Il problema, a nostro avviso, sta nel modo in cui si stanno prendendo certe scelte evitando la condivisione e imponendo un'unica linea di governo, rischiando di dimenticare che il patrimonio pubblico va tutelato nel rispetto della legge e dei cittadini.

Carenze riscontrate, quindi, in termini di governance sia dal punto di vista normativo, sia da quello strategico e, infine, gestionale. Nel merito del documento che ci presentate stasera vi sottoponiamo alcune criticità che abbiamo riscontrato: innanzitutto, il metodo seguito per l'adozione di queste modifiche che non soddisfa i requisiti più volte richiesti di condivisione con i soci pubblici, i soci Comuni. Vengono imposte tempistiche e clausole che mettono in difficoltà i Sindaci, mi riferisco per chi magari l'ha letto e l'ha approfondito, ad esempio, il periodo chiamato di "lock-up", il blocco per i successivi 24 mesi, di eventuali dismissioni di quote che, quindi, rischiano di mettere anche in difficoltà un socio che ha necessità di vendere, però, poi, in realtà non può per due anni.

L'opportunità, poi, per i soci che chiedono di recedere, di essere liquidati in azioni Ascopiave. È un'attrattiva per scegliere l'opzione di recesso anche perché comincia a diventare magari interessante il valore dell'azione, poi la disponibilità a finanziare anche i recessi, indebitando, quindi, la società.

Abbiamo riscontrato, poi, che l'approvazione di un nuovo Statuto sta avvenendo, in un contesto ancora fortemente instabile, come ho detto prima in apertura, con complicazioni, denunce, ricorsi, diffide.

Infine, non da ultimo, anzi, la discussione del nuovo assetto societario non è stata preceduta o accompagnata dalla condivisione di ipotesi di sviluppo strategico del gruppo, e mi riferisco, appunto, ai piani industriali strategici del gruppo, nel senso che ai Sindaci alla fine non è stato consentito di fare le valutazioni necessarie, sulla capacità di Asco stesso a continuare in futuro a generare nuove risorse.

Tutto ciò non ci aiuta a capire, tanto meno ci convince della bontà delle scelte intraprese. Ci asterremo, pertanto, dalla votazione.

Ci auguriamo, però, che anche le nostre istanze possono far parte delle considerazioni utili che il Sindaco o suo delegato potrà esprimere in sede di prossima Assemblea dei soci, come riportato nel testo della delibera.

Facciamo un'ultima considerazione: sia chiaro che il nostro voto non è assolutamente avverso alla partecipazione del nostro Comune ad Asco Holding; noi condividiamo che sia un'opportunità rilevante per essere presenti in una realtà importante che opera nel territorio, nonché remunerativa dal punto di vista finanziario per le casse del nostro Comune. Non siamo mai stati favorevoli alla rottura, che non giova sicuramente all'interesse pubblico, ma da sempre crediamo nel reciproco confronto, rispetto delle opinioni e soprattutto rispetto del bene comune nella trasparenza, che in questa vicenda sembra certo non prevalere. Grazie.

SINDACO: Grazie Franchetto.

Alla fine mi è piaciuto, perché noi dobbiamo... almeno noi ci siamo messi un obiettivo, quello di dire: vogliamo che la società resti pubblica, perché l'obiettivo, e penso che questo sia condiviso da tutti quanti, è che la società resti pubblica non per i dividendi, assolutamente, perché se noi si volesse vendere, come qualche Comune sta pensando, avremmo le casse che sbordano, dopo

bisogna vedere se siamo in grado, se sappiamo come, se siamo in grado con la normativa di spenderli. Però noi dobbiamo dire che per i nostri cittadini, perché siamo qua ad amministrare per cercare di trovare il meglio per i nostri cittadini, è meglio che abbiamo un servizio efficiente, è meglio che abbiamo una persona che risponde, è meglio che continuiamo ad avere questo, perché, come le ho detto prima, la privatizzazione delle società gran parte delle volte non ha portato degli esempi sicuramente positivi.

Quindi la linea di quei Comuni che si stanno muovendo per l'alienazione delle quote sicuramente non la condivido e come maggioranza non la condividiamo.

Lei ha detto più volte che i Sindaci non sono stati coinvolti e mi sono sentito preso in atto, perché sono io il Sindaco e, anzi, ringrazio, quando io sono impegnato, il Capogruppo Arrigoni che mi sostituisce negli incontri della Holding.

Invece, penso che noi abbiamo partecipato, ma come tutte le società, il socio dà un'indicazione, dà un'idea di quello che è, ma in tutte le società ci sono dei Consigli di Amministrazione che si prendono la responsabilità delle loro scelte per raggiungere l'obiettivo che dall'Assemblea gli viene dato, quindi non mi va proprio bene che venga a dire che i Sindaci non sono stati coinvolti.

I Sindaci hanno dato degli indirizzi e spetta alla governance cercare di avvicinarli o di raggiungerli. Ci sono altre domande? Prego, Consigliere Franchetto.

CONS. FRANCHETTO GIANLUCA: I Sindaci che hanno presentato delle istanze non sono stati coinvolti, nel senso che – l'ho detto anche prima – sembra che, anzi è certo per noi, per cui abbiamo preso anche questa nostra posizione, che il governo della società abbia seguito un'unica strada, è la strada che ha deciso il governo, la maggioranza, però non sono state ascoltate le istanze dei Sindaci dei Comuni di minoranza. Tutto qua.

SINDACO: Su un gioco di squadra ci può stare, avevano idee diverse, magari non coincidevano con quelle della maggioranza.

Ci sono altri interventi? Prego Brunello Dino.

CONS. BRUNELLO DINO: Grazie Sindaco. Faccio una premessa. Sentendo l'intervento del Consigliere di "Quinto Futura", Gianluca Franchetto, sono rimasto meravigliato perché tutti i passaggi, secondo il mio punto di vista, sono condivisibili e li apprezzo, perché chiaramente la nostra preoccupazione come Gruppo "Quinto Domani" è anche questa, cioè noi ci siamo trovati inizialmente in una situazione abbastanza chiara, poi di punto in bianco, andando in profondità, abbiamo ricevuto, come diceva il Consigliere Franchetto, questa lettera di diffida da parte di 9 Comuni, di cui sappiamo che molto probabilmente uno in particolare ha già deciso di vendere le proprie quote, forse lo saprà anche il Segretario Cescon. E le nostre domande alla fine di questo ambaradan sono queste: la valutazione economica di tutta questa operazione quanto vale? Prima domanda. Che danno potenziale portiamo a casa? Quindi, secondo noi, pensiamo di non avere elementi sufficienti perché troppo velocemente ci è stato messo all'ordine del giorno questo punto. Posso capire che ci sono delle riunioni a breve scadenza, quindi o il 20, in prima convocazione, o il 23 luglio in seconda, però credo che forse per una tematica così delicata avremmo dovuto avere un po' più di tempo e, già lo dico, noi abbiamo praticamente deciso di votare contro.

SINDACO: Grazie Consigliere Brunello Dino.

Prego Consigliere Franchetto.

CONS. FRANCHETTO GIANLUCA: Una curiosità, mista battuta. Volevo capire il suo stupore nel mio intervento, perché non pensava fossimo in grado di fare un intervento del genere, un approfondimento del genere o...?

Intervento fuori microfono

CONS. FRANCHETTO GIANLUCA: No, per capire perché diceva "...è condivisibile e sono anche un po' meravigliato...", volevo capire il motivo della sua meraviglia.

CONS. BRUNELLO DINO: No, Consigliere Franchetto...

SINDACO: Scusi Brunello Dino, adesso sicuramente le do la parola per rispondere, perché mi sembra corretto, però vorrei mantenere un ruolo un po' più alto in sede di Consiglio. Prego, Brunello Dino.

CONS. BRUNELLO DINO: No, forse sono stato frainteso, ma il mio apprezzamento nei suoi confronti e soprattutto nel suo intervento è serio.

CONS. FRANCHETTO GIANLUCA: Allora chiedo scusa della battuta, forse non avevo afferrato bene. Grazie.

SINDACO: Bene. È meglio il chiarimento, perché sicuramente... glielo avevo detto anch'io. Quindi, se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Brunello Dino, Bertelli Dante)

Astenuti: 1 (Franchetto Gianluca)

SINDACO: Favorevoli 9, contrari Brunello Dino e Dante Bertelli, astenuto Franchetto Gianluca. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Brunello Dino, Bertelli Dante)

Astenuti: 1 (Franchetto Gianluca)

SINDACO: Favorevoli 9, contrari Brunello Dino e Bertelli Dante, astenuto Franchetto Gianluca. Ringrazio tutti quanti voi per la vostra presenza e vi auguro un buon rientro a casa.

La seduta è chiusa.

Allegato "E" alla Raccolta n. 24299 **STATUTO**
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – DOMICILIO

ART. 1

1. ~~E'È~~ costituita la società per azioni denominata "**ASCO HOLDING S.P.A.**" secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs 164/2000 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale del Piave.
2. La Società costituisce lo sviluppo dell'opera avviata dal Sen. Dott. Francesco Fabbri, fondatore del Consorzio BIM Piave di Treviso e promotore della metanizzazione.

ART. 2

1. La società ha sede legale in Pieve di Soligo (Treviso).
2. L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia che all'Estero nonché trasferire la sede della società nell'ambito dello stesso comune di Pieve di Soligo.

ART. 3

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre ~~2030~~2050 (duemilatrecinquanta).

OGGETTO

ART. 4

1. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Salvo quanto di seguito diversamente previsto, ogni comunicazione o avviso da inviarsi ai soci e/o alla Società e/o ai suoi amministratori e sindaci ai sensi del presente statuto, dovrà essere inviato con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi il fax e la posta elettronica certificata (PEC)), rispettivamente: (i) quanto ai soci, al domicilio dei soci indicato nel libro dei soci; (ii) quanto alla Società, alla sede legale della Società e (iii) quanto agli amministratori e ai sindaci, al domicilio indicato dagli amministratori e sindaci (a seconda dei casi).

OGGETTO

ART. 5

1. ~~La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.~~ esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività, la Società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, (i) prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e (ii) concedere finanziamenti.
 2. ~~Rientrano nell'oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.~~
- ~~La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:~~
- ~~—prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, electronic and data processing e finanziari;~~

~~— coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;~~
~~— coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria accentrata, servizi di incasso e pagamento, ecc...);~~
~~— alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.~~

~~3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico:~~

~~a) assumere, sia in Italia che all'estero, partecipazioni in altre società e/o enti che esercitino una delle attività menzionate al comma 1 e aventi carattere di stabile investimento;~~

~~b) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali ritenute~~2. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; ~~concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a favore di terzi.~~al raggiungimento dell'oggetto sociale escluse le attività nei confronti del pubblico e, in ogni caso, con esclusione delle attività riservate secondo la normativa vigente.

E'3. È espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E'È espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico ~~delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L~~di attività riservate ai sensi del T.U.B. (D.Lgs. 01.09.1993 n. 385-385).

E'È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

ART. 56

1. Il capitale sociale è di Euro 140.000.000,00 (centoquarantamiloni/00) rappresentato da numero 140.000.000 (centoquarantamiloni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

ART. 67

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Sstatuto.

3. La società potrà acquisire e detenere azioni proprie per le finalità e con le modalità previste dalla legge.

ART. 78

1. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.
2. I soci potranno effettuare a favore della Società, anche per importi non proporzionali alle azioni possedute, versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, su deliberazione dei soci; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 9

1. La Società è a prevalente partecipazione pubblica. Una partecipazione complessiva nel capitale sociale avente diritto di voto non inferiore al 50% più un'azione deve essere detenuta da enti pubblici territoriali.
2. Indipendentemente dalla partecipazione detenuta, nessun socio può esercitare diritti di voto in misura superiore al 10% del capitale sociale.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 10

1. Il diritto di recesso spetta ai soci nelle ipotesi previste dalla legge nonché nei casi specificamente previsti dal presente statuto.
2. Le azioni sono rimborsate al socio secondo il relativo valore di liquidazione come determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.
3. In caso di acquisto delle azioni da parte della Società, il rimborso può avvenire mediante attribuzione al socio recedente, nei limiti di legge, delle partecipazioni detenute dalla Società in società controllate, purché consti il consenso del socio recedente che, nella dichiarazione di recesso, chieda espressamente e si impegni irrevocabilmente ad accettare tale modalità di rimborso, da effettuarsi per il valore e i quantitativi che saranno individuati sulla base dei criteri di legge. Resta inteso che, ove la società effettui il rimborso mediante attribuzione di azioni di una società controllata e, sulla base delle richieste pervenute dai soci recedenti, il numero di azioni da assegnare ai sensi del presente articolo 10.3 abbia quale effetto che la partecipazione detenuta dalla Società nella controllata diminuisca al di sotto del 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto, allora la Società potrà (i) effettuare il rimborso distribuendo ai soci recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata una combinazione di denaro e di azioni tale da permettere alla Società di mantenere una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto; e (ii) procedere al riparto pro-quota tra gli azionisti recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata, attribuendo a ciascuno di essi un numero di azioni della controllata determinato applicando la percentuale del capitale della Società detenuta da ciascun socio recedente al numero massimo di azioni della controllata attribuibili sulla base di quanto previsto al precedente punto (i).

TRASFERIMENTO

ART. 11

1. Nel presente statuto per "trasferimento" (e sue declinazioni) o "trasferire" (e sue coniugazioni) si intende qualsiasi accordo o atto *inter vivos*, a titolo gratuito o oneroso, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, la titolarità di azioni o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa: (i) compravendita, donazione, permuta, riporto, conferimento in società, trasferimenti conseguenti a fusione, scissione o liquidazione; (ii) l'esecuzione di contratti di swap, di

negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di azioni della Società.

2. Ai sensi del presente statuto, sono escluse dalle nozioni di `trasferimento' o `trasferire' o altre espressioni simili o equivalenti la costituzione in garanzia di azioni della Società in favore di banche finanziatrici e/o altri soggetti finanziatori e i trasferimenti che avvengano in conseguenza dell'escussione delle suddette garanzie.

PERIODO DI LOCK-UP

ART. 12

1. Salvo consti del consenso unanime di tutti i soci, i soci non potranno trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di adozione del presente statuto (il "**Periodo di Lock-Up**").

2. Successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, il trasferimento delle azioni è consentito (i) subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13 e 14, e (ii) a condizione che il trasferimento avvenga per mezzo di un contratto di compravendita che preveda il pagamento di un prezzo d'acquisto interamente ed esclusivamente in denaro e/o mediante attribuzione di azioni di Ascopiave S.p.A.

DIRITTO DI PRELAZIONE

ART. 13

1. Qualora un socio decida di trasferire le azioni della Società dallo stesso detenute, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci a parità di condizioni rispetto all'offerta di acquisto ricevuta da un terzo proposto acquirente, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC), con copia all'organo amministrativo della Società (la "**Comunicazione di Offerta in Prelazione**").

2. La Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà specificare (i) il numero delle azioni oggetto del previsto trasferimento di titolarità del socio trasferente (la "**Partecipazione in Vendita**"), (ii) le generalità del proposto acquirente, (iii) il corrispettivo nonché (iv) le previste modalità e i termini di pagamento; alla stessa dovrà comunque essere allegata copia dell'offerta di acquisto, che dovrà necessariamente prevedere la data entro cui dovrà avvenire il trasferimento, in ogni caso non successiva a 6 (sei) mesi dalla data dell'offerta medesima, documentazione idonea a provare che il proposto acquirente abbia a disposizione risorse sufficienti per l'acquisto della Partecipazione in Vendita e sarà condizionata solo al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci e all'ottenimento del gradimento ai sensi del successivo articolo 14.

3. Ciascun socio che intenda esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della Partecipazione in Vendita dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC) al socio trasferente, e per conoscenza all'organo amministrativo e agli altri soci, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione.

4. I soci che intendano esercitare la prelazione dovranno manifestare la volontà di acquistare l'intera Partecipazione in Vendita, essendo espressamente inteso che qualora il diritto di prelazione di cui al presente articolo 13 fosse esercitato esclusivamente in relazione ad una porzione della Partecipazione in Vendita, la relativa comunicazione di esercizio sarà considerata priva di qualsiasi effetto.

5. Fermo restando il disposto di cui al paragrafo 4 che precede, qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione in Vendita spetterà ai soci interessati in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuta.

6. Nel caso in cui qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente paragrafo 3, nessun socio abbia esercitato la prelazione, il socio trasferente potrà trasferire la Partecipazione in Vendita al proposto acquirente ai termini e condizioni di cui all'offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14. Qualora la Partecipazione in Vendita non sia trasferita al proposto acquirente entro i termini indicati nell'offerta di acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, il trasferimento della Partecipazione in Vendita sarà nuovamente soggetto alla procedura e alle previsioni del presente articolo 13.

GRADIMENTO

ART. 14

1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 13 e un socio intenda trasferire le proprie azioni a terzi diversi dai soci, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo che dovrà esprimersi a maggioranza dei suoi componenti sulla base del testo di offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione di cui al precedente articolo 13.1. Nel caso in cui il socio che intende trasferire la sua partecipazione sia obbligato, in base a disposizioni di legge, a seguire una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare l'acquirente, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio i criteri in base al quale esso potrà negare il gradimento prima dell'avvio della suddetta procedura di gara, in modo che il socio possa darne evidenza negli atti di gara.

2. L'organo amministrativo dovrà decidere se concedere o meno il gradimento senza indugio e, in ogni caso, a pena di decadenza entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di cui al precedente articolo 13.3. La decisione sul gradimento dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo al socio mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC).

3. Qualora al socio trasferente non pervenga alcuna comunicazione di rifiuto della concessione del gradimento entro il termine di cui al precedente paragrafo 2, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le proprie azioni. Il gradimento non potrà essere negato qualora l'acquirente proposto dal socio trasferente soddisfi i criteri preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 1.

4. Qualora il gradimento venga negato, l'organo amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che (i) dovrà essere selezionato tra soggetti che non abbiano partecipato alla procedura ad evidenza pubblica istruita per il trasferimento della partecipazione di cui si tratta; (ii) e dovrà presentare un'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. A tal fine, esso riporterà nella comunicazione di rifiuto il nominativo del proposto acquirente con, in allegato, il testo dell'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

5. Qualora il gradimento venga negato e l'organo amministrativo non indichi un altro acquirente gradito ai sensi del paragrafo 4 che precede, la Società dovrà provvedere ad acquistare la Partecipazione in Vendita a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

ASSEMBLEA

ART. 815

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con le modalità che seguono.

2. L'avviso di convocazione è pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a scelta o nella Gazzetta Ufficiale, o sul quotidiano "Il Gazzettino di Treviso" o sulla "Tribuna di Treviso" o sul "Corriere del Veneto".

La convocazione potrà essere validamente effettuata anche mediante lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del collegio sindacale ed in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

ART. 916

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'organo amministrativo può prorogare detto termine fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'[articolo art. 2428 C.C.-del codice civile](#) le ragioni della dilazione.

ART. 10-17

1. Hanno diritto d'intervento in Assemblea tutti i soci che abbiano diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o, per i soci enti pubblici, presso l'istituto di credito proprio tesoriere il quale provvederà a fornire apposita attestazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 2372 [C.C.del codice civile](#).

ART. 1118

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico oppure da altra persona scelta dai soci presenti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da notaio scelto a cura del Presidente ~~nelle assemblee straordinarie~~.

ART. 1219

1. ~~L~~[Fermo restando quanto previsto all'articolo 20.2,](#) l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale [avente diritto di voto](#); in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale presente [avente diritto di voto](#).

2. Salvo le disposizioni di legge inderogabili, l'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale [avente diritto di voto](#); in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale [avente diritto di voto](#).

ART. 20

1. Le decisioni dell'organo amministrativo nelle seguenti materie richiedono una previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria:

a) acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali;

b) trasferimenti di azioni o altre partecipazioni sociali detenute in società controllate dalla Società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile;

c) approvazione di eventuali linee guida e indirizzi generali per il Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nel presente articolo 20, in prima e in ogni eventuale successiva convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 1321

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

2. L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea che determina altresì i compensi spettanti ai suoi componenti ai sensi di legge. Nel rispetto dei requisiti di legge, ciascun socio ha il diritto di presentare (o concorrere a presentare con altri soci) candidature alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3.4. In caso di revoca, agli amministratori non è dovuto alcun indennizzo ancorché la stessa avvenga in assenza di giusta causa.

4.5. Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, per dimissioni o altre cause, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente dimissionario e provvederà a convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

ART. 1422

1. ~~Qualora non vi provveda l'Assemblea,~~ il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ~~ede~~ un Vice Presidente, che sono rieleggibili.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

ART. 1523

1. Il Consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera raccomandata, o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ~~o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o e-mail~~ all'indirizzo che verrà fornito da ciascun amministratore ~~all'atto della nomina diramato almeno e~~ componente l'Organo di controllo; in caso di urgenza, con uno dei mezzi sopra indicati spedito almeno 2 (due) giorni prima.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione, dal Vicepresidente se nominato. In caso di assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione anche di quest'ultimo il Consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora le esigenze lo richiedano, potranno tenersi anche in video-audio collegamento e/o connessione per mezzo di idonei sistemi tecnico/informativi, purché siano garantiti la corretta ed effettiva identificazione e

legittimazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, la regolare constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, nonché l'oggettiva ed adeguata percezione degli eventi ai fini della loro corretta verbalizzazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ove pure trovasi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

~~4.5.~~ Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

~~5.6.~~ Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ART. ~~16~~24

1. ~~Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il~~ Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente alla Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più consiglieri.

3. L'organo amministrativo riporta all'Assemblea gli argomenti oggetto di discussione e di delibera ad ogni adunanza dell'assemblea delle società controllate.

ART. ~~17~~25

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, determinando la durata dell'incarico, le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

ART. ~~18~~26

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

2. L'organo amministrativo può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crede opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, per atti o per categorie di atti, nonché affidare speciali incarichi a propri membri e a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti o interessenze, in quella misura, in quei modi ed in quelle condizioni che reputerà di fissare.

COLLEGIO SINDACALE

ART. ~~19~~27

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.

2. I Sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Le riunioni del collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il funzionamento del Collegio Sindacale, nonché le sue funzioni, i suoi doveri e le sue responsabilità sono determinati dalla legge e dal presente statuto.

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. ~~Nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge esercita altresì il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis C.C.~~ La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

ART. ~~2028~~

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio o l'Amministratore Unico provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. ~~2129~~

1. Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla Riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.
2. Il residuo viene destinato secondo le delibere della Assemblea ordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. ~~2230~~

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o del presente statuto, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendone le modalità della liquidazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. ~~2331~~

1. Per quanto non previsto dal presente ~~S~~statuto, viene fatto riferimento al ~~C~~codice ~~C~~civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.

~~F.to Gilde Salton~~

~~" Maurizio Bianconi~~

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – DOMICILIO

ART. 1

1. È costituita la società per azioni denominata "**ASCO HOLDING S.P.A.**" secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs 164/2000 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale del Piave.

2. La Società costituisce lo sviluppo dell'opera avviata dal Sen. Dott. Francesco Fabbri, fondatore del Consorzio BIM Piave di Treviso e promotore della metanizzazione.

ART. 2

1. La società ha sede legale in Pieve di Soligo (Treviso).

2. L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia che all'Estero nonché trasferire la sede della società nell'ambito dello stesso comune di Pieve di Soligo.

ART. 3

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 4

1. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Salvo quanto di seguito diversamente previsto, ogni comunicazione o avviso da inviarsi ai soci e/o alla Società e/o ai suoi amministratori e sindaci ai sensi del presente statuto, dovrà essere inviato con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi il fax e la posta elettronica certificata (PEC)), rispettivamente: (i) quanto ai soci, al domicilio dei soci indicato nel libro dei soci; (ii) quanto alla Società, alla sede legale della Società e (iii) quanto agli amministratori e ai sindaci, al domicilio indicato dagli amministratori e sindaci (a seconda dei casi).

OGGETTO

ART. 5

1. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività, la Società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, (i) prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e (ii) concedere finanziamenti.

2. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale escluse le attività nei confronti del pubblico e, in ogni caso, con esclusione delle attività riservate secondo la normativa vigente.

3. È espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

È espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di attività riservate ai sensi del T.U.B. (D.Lgs. 01.09.1993 n. 385).

È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

ART. 6

1. Il capitale sociale è di Euro 140.000.000,00 (centoquarantamiloni/00) rappresentato da numero 140.000.000 (centoquarantamiloni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

ART. 7

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.

3. La società potrà acquisire e detenere azioni proprie per le finalità e con le modalità previste dalla legge.

ART. 8

1. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

2. I soci potranno effettuare a favore della Società, anche per importi non proporzionali alle azioni possedute, versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, su deliberazione dei soci; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 9

1. La Società è a prevalente partecipazione pubblica. Una partecipazione complessiva nel capitale sociale avente diritto di voto non inferiore al 50% più un'azione deve essere detenuta da enti pubblici territoriali.

2. Indipendentemente dalla partecipazione detenuta, nessun socio può esercitare diritti di voto in misura superiore al 10% del capitale sociale.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 10

1. Il diritto di recesso spetta ai soci nelle ipotesi previste dalla legge nonché nei casi specificamente previsti dal presente statuto.

2. Le azioni sono rimborsate al socio secondo il relativo valore di liquidazione come determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

3. In caso di acquisto delle azioni da parte della Società, il rimborso può avvenire mediante attribuzione al socio recedente, nei limiti di legge, delle partecipazioni detenute dalla Società in società controllate, purché consti il consenso del socio recedente che, nella dichiarazione di recesso, chieda espressamente e si impegni irrevocabilmente ad accettare tale modalità di rimborso, da effettuarsi per il valore e i quantitativi che saranno individuati sulla base dei criteri di legge. Resta inteso che, ove la società effettui il rimborso mediante attribuzione di azioni di una società controllata e, sulla base delle richieste pervenute dai soci recedenti, il numero di azioni da assegnare ai sensi del presente articolo 10.3 abbia quale effetto che la partecipazione detenuta dalla Società nella controllata diminuisca al di sotto del 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto, allora la Società potrà (i) effettuare il rimborso distribuendo ai soci recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata una combinazione di denaro e di azioni tale da permettere alla Società di mantenere una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto; e (ii)

procedere al riparto pro-quota tra gli azionisti recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata, attribuendo a ciascuno di essi un numero di azioni della controllata determinato applicando la percentuale del capitale della Società detenuta da ciascun socio recedente al numero massimo di azioni della controllata attribuibili sulla base di quanto previsto al precedente punto (i).

TRASFERIMENTO

ART. 11

1. Nel presente statuto per “trasferimento” (e sue declinazioni) o “trasferire” (e sue coniugazioni) si intende qualsiasi accordo o atto *inter vivos*, a titolo gratuito o oneroso, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, la titolarità di azioni o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa: (i) compravendita, donazione, permuta, riporto, conferimento in società, trasferimenti conseguenti a fusione, scissione o liquidazione; (ii) l'esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di azioni della Società.

2. Ai sensi del presente statuto, sono escluse dalle nozioni di `trasferimento' o `trasferire' o altre espressioni simili o equivalenti la costituzione in garanzia di azioni della Società in favore di banche finanziatrici e/o altri soggetti finanziatori e i trasferimenti che avvengano in conseguenza dell'escussione delle suddette garanzie.

PERIODO DI LOCK-UP

ART. 12

1. Salvo consti il consenso unanime di tutti i soci, i soci non potranno trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di adozione del presente statuto (il “**Periodo di Lock-Up**”).

2. Successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, il trasferimento delle azioni è consentito (i) subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13 e 14, e (ii) a condizione che il trasferimento avvenga per mezzo di un contratto di compravendita che preveda il pagamento di un prezzo d'acquisto interamente ed esclusivamente in denaro e/o mediante attribuzione di azioni di Ascopiave S.p.A.

DIRITTO DI PRELAZIONE

ART. 13

1. Qualora un socio decida di trasferire le azioni della Società dallo stesso detenute, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci a parità di condizioni rispetto all'offerta di acquisto ricevuta da un terzo proposto acquirente, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC), con copia all'organo amministrativo della Società (la “**Comunicazione di Offerta in Prelazione**”).

2. La Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà specificare (i) il numero delle azioni oggetto del previsto trasferimento di titolarità del socio trasferente (la “**Partecipazione in Vendita**”), (ii) le generalità del proposto acquirente, (iii) il corrispettivo nonché (iv) le previste modalità e i termini di pagamento; alla stessa dovrà comunque essere allegata copia dell'offerta di acquisto, che dovrà necessariamente prevedere la data entro cui dovrà avvenire il trasferimento, in ogni caso non successiva a 6 (sei) mesi dalla data dell'offerta medesima, documentazione idonea a provare che il proposto acquirente abbia a disposizione risorse sufficienti per l'acquisto della Partecipazione in Vendita e sarà

condizionata solo al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci e all'ottenimento del gradimento ai sensi del successivo articolo 14.

3. Ciascun socio che intenda esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della Partecipazione in Vendita dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC) al socio trasferente, e per conoscenza all'organo amministrativo e agli altri soci, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione.

4. I soci che intendano esercitare la prelazione dovranno manifestare la volontà di acquistare l'intera Partecipazione in Vendita, essendo espressamente inteso che qualora il diritto di prelazione di cui al presente articolo 13 fosse esercitato esclusivamente in relazione ad una porzione della Partecipazione in Vendita, la relativa comunicazione di esercizio sarà considerata priva di qualsiasi effetto.

5. Fermo restando il disposto di cui al paragrafo 4 che precede, qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione in Vendita spetterà ai soci interessati in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuta.

6. Nel caso in cui qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente paragrafo 3, nessun socio abbia esercitato la prelazione, il socio trasferente potrà trasferire la Partecipazione in Vendita al proposto acquirente ai termini e condizioni di cui all'offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14. Qualora la Partecipazione in Vendita non sia trasferita al proposto acquirente entro i termini indicati nell'offerta di acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, il trasferimento della Partecipazione in Vendita sarà nuovamente soggetto alla procedura e alle previsioni del presente articolo 13.

GRADIMENTO

ART. 14

1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 13 e un socio intenda trasferire le proprie azioni a terzi diversi dai soci, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo che dovrà esprimersi a maggioranza dei suoi componenti sulla base del testo di offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione di cui al precedente articolo 13.1. Nel caso in cui il socio che intende trasferire la sua partecipazione sia obbligato, in base a disposizioni di legge, a seguire una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare l'acquirente, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio i criteri in base al quale esso potrà negare il gradimento prima dell'avvio della suddetta procedura di gara, in modo che il socio possa darne evidenza negli atti di gara.

2. L'organo amministrativo dovrà decidere se concedere o meno il gradimento senza indugio e, in ogni caso, a pena di decadenza entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di cui al precedente articolo 13.3. La decisione sul gradimento dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo al socio mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC).

3. Qualora al socio trasferente non pervenga alcuna comunicazione di rifiuto della concessione del gradimento entro il termine di cui al precedente paragrafo 2, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le proprie azioni. Il gradimento non potrà essere negato qualora l'acquirente proposto dal socio trasferente soddisfi i criteri

preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 1.

4. Qualora il gradimento venga negato, l'organo amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che (i) dovrà essere selezionato tra soggetti che non abbiano partecipato alla procedura ad evidenza pubblica istruita per il trasferimento della partecipazione di cui si tratta; (ii) e dovrà presentare un'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. A tal fine, esso riporterà nella comunicazione di rifiuto il nominativo del proposto acquirente con, in allegato, il testo dell'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

5. Qualora il gradimento venga negato e l'organo amministrativo non indichi un altro acquirente gradito ai sensi del paragrafo 4 che precede, la Società dovrà provvedere ad acquistare la Partecipazione in Vendita a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

ASSEMBLEA

ART. 15

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con le modalità che seguono.

2. L'avviso di convocazione è pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a scelta o nella Gazzetta Ufficiale, o sul quotidiano "Il Gazzettino di Treviso" o sulla "Tribuna di Treviso" o sul "Corriere del Veneto".

La convocazione potrà essere validamente effettuata anche mediante lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del collegio sindacale ed in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

ART. 16

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'organo amministrativo può prorogare detto termine fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

ART. 17

1. Hanno diritto d'intervento in Assemblea tutti i soci che abbiano diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o, per i soci enti pubblici, presso l'istituto di credito proprio tesoriere il quale provvederà a fornire apposita attestazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 2372 del codice civile.

ART. 18

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico oppure da altra persona scelta dai soci presenti.
2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da notaio scelto a cura del Presidente.

ART. 19

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 20.2, l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale presente avente diritto di voto.
2. Salvo le disposizioni di legge inderogabili, l'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale avente diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto.

ART. 20

1. Le decisioni dell'organo amministrativo nelle seguenti materie richiedono una previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria:
 - a) acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali;
 - b) trasferimenti di azioni o altre partecipazioni sociali detenute in società controllate dalla Società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile;
 - c) approvazione di eventuali linee guida e indirizzi generali per il Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nel presente articolo 20, in prima e in ogni eventuale successiva convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 21

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
2. L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea che determina altresì i compensi spettanti ai suoi componenti ai sensi di legge. Nel rispetto dei requisiti di legge, ciascun socio ha il diritto di presentare (o concorrere a presentare con altri soci) candidature alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. In caso di revoca, agli amministratori non è dovuto alcun indennizzo ancorché la stessa avvenga in assenza di giusta causa.
5. Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, per dimissioni o altre cause, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente dimissionario e provvederà a convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

ART. 22

1. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente, che sono rieleggibili.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

ART. 23

1. Il Consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo che verrà fornito da ciascun amministratore e componente l'Organo di controllo; in caso di urgenza, con uno dei mezzi sopra indicati spedito almeno 2 (due) giorni prima.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione, dal Vicepresidente se nominato. In caso di assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione anche di quest'ultimo il Consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora le esigenze lo richiedano, potranno tenersi anche in video-audio collegamento e/o connessione per mezzo di idonei sistemi tecnico/informativi, purché siano garantiti la corretta ed effettiva identificazione e legittimazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, la regolare constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, nonché l'oggettiva ed adeguata percezione degli eventi ai fini della loro corretta verbalizzazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ove pure trovasi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
5. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
6. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 24

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente alla Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più consiglieri.
3. L'organo amministrativo riporta all'Assemblea gli argomenti oggetto di discussione e di delibera ad ogni adunanza dell'assemblea delle società controllate.

ART. 25

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, determinando la durata dell'incarico, le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

ART. 26

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
2. L'organo amministrativo può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crede opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, per atti o per categorie di atti, nonché affidare speciali incarichi a propri membri e a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti o interessenze, in quella misura, in quei modi ed in quelle condizioni che reputerà di fissare.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.
2. I Sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Le riunioni del collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.
4. Il funzionamento del Collegio Sindacale, nonché le sue funzioni, i suoi doveri e le sue responsabilità sono determinati dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
6. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

ART. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio o l'Amministratore Unico provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 29

1. Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla Riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.
2. Il residuo viene destinato secondo le delibere della Assemblea ordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 30

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o del presente statuto, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendone le modalità della liquidazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, viene fatto riferimento al codice civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.